



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 628 del 01/08/2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura M06.02 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”. €. 860.000,00.

La Giunta regionale

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista in particolare la sottomisura M06.02 del PSR: "Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali", che prevede un sostegno per i seguenti ambiti:

- avvio di nuove attività nel settore forestale;
- avvio di nuove attività di servizi alla persona;

Atteso che il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato favorevolmente i criteri di selezione, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto possono essere adottati definitivamente;

Dato atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura M06.02 del PSR "Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali";

Considerato che la sottomisura in questione è funzionale agli obiettivi di cui alla focus area 6.a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione", e che risulta opportuno che i periodi di presentazione delle domande di sostegno siano compatibili con le Misure di investimento dei settori di riferimento;

Considerato che, limitatamente al settore forestale, è attualmente aperta la possibilità di presentare domande di sostegno a valere sulla Misura M08, ed è quindi opportuno aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno sulla sottomisura M06.02;

Considerato altresì opportuno definire da subito un calendario delle aperture annuali per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura in questione, in modo da rendere il sostegno medesimo compatibile con quelli previsti dalle misure di investimento ed in generale al fine di consentire all'utenza interessata una più efficace programmazione dell'avvio delle attività;

Ritenuto quindi opportuno, per la sottomisura in questione, definire un bando a graduatoria con apertura programmata a fasce, riferito all'intera dotazione finanziaria di misura che, tenuto conto del periodo già trascorso in assenza di aiuti specifici nonché degli anni di programmazione residui, abbia la seguente impostazione:

Anno	Fasce di apertura e chiusura presentazione domande	Dotazione
2017	7 agosto – 9 ottobre	€ 320.000,00
2018	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2019	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2020	15 gennaio – 16 marzo	€ 180.000,00

Sentita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR della Liguria;

Dato atto che il regime di aiuti previsti dalla sottomisura M06.02 è stato notificato alla Commissione Europea tramite lo specifico portale denominato SANI2 (*State Aide Notification Interactive*), utilizzando in particolare la procedura indicata per gli aiuti che beneficiano di un regime di esenzione ai sensi del Reg. (CE) n. 702/2014 della Commissione, e che lo stesso è stato

regolarmente validato dalla Commissione medesima in data 22/02/2017, con numero di caso SA.47646;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di approvare il Bando contenente le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla predetta sottomisura M06.02 "Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali", focus area 6.a, di cui al documento "*Allegato A - sottomisura M06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali - focus area 6.a*" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di definire un bando a graduatoria con apertura programmata a fasce, riferito all'intera dotazione finanziaria di misura, da attuarsi secondo la seguente tabella:

Anno	Fasce di apertura e chiusura presentazione domande	Dotazione
2017	7 agosto – 9 ottobre	€ 320.000,00
2018	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2019	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2020	15 gennaio – 16 marzo	€ 180.000,00

3. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a partire da ciascuna data di apertura indicata nella tabella precedente e fino a ciascuna data di chiusura indicata nella tabella medesima, come meglio specificato nel documento allegato;
4. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - di modificare il calendario di cui al precedente punto 3, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAN;
 - di definire i documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

**Sottomisura M06.02 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”
- focus area 6.a**

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento
a valere sulla sottomisura M06.02
“Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”.**

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura M06.02 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”.

La tipologia di operazione sostenuta col presente bando consiste nel sostegno:

- all’avvio di nuove attività nel settore forestale;
- all’avvio di nuove attività di servizi alla persona.

La tipologia di operazione concorre alla focus area 6.a (favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione)

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto a carattere forfettario, erogato previa attuazione di un piano aziendale di sviluppo.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria con apertura programmata a fasce, riferito all’intera dotazione finanziaria della sottomisura, secondo la seguente tabella:

Anno	Fasce di apertura e chiusura presentazione domande	Dotazione
2017	7 agosto – 9 ottobre	€ 320.000,00
2018	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2019	15 gennaio – 15 marzo	€ 180.000,00
2020	15 gennaio – 16 marzo	€ 180.000,00

Validità temporale

Le domande di sostegno sono ricevibili a partire dalla data di apertura indicata nella tabella precedente e fino a ciascuna data di chiusura di cui alla tabella medesima. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica, con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale, ed il protocollo AGEA fa fede per la data e l’ora di presentazione.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano alla dotazione complessiva della sottomisura, pari ad € 860.000,00, ripartita nel periodo di programmazione secondo quanto precedentemente stabilito in termini di fasce di apertura.

Le eventuali disponibilità residue, accertate per ciascuna fascia di apertura, vengono riutilizzate implementando la dotazione della prima fascia utile successiva.

Campo di applicazione

La sottomisura si applica esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D).

Beneficiari

Per l'avvio di nuove attività nel settore forestale :

- persone fisiche;
- micro e piccole imprese, comprese le imprese agricole;

Per l'avvio di nuove attività di servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti:

- imprese agricole;
- coadiuvanti famigliari del titolare dell'impresa agricola. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del titolare dell'impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla conduzione dell'azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli.

Sono considerate imprese agricole le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.

Definizione di avvio dell'attività

Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l'attività nel settore forestale (codice ATECO A02) o nel settore dei servizi alla persona (codice ATECO Q88); la data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA. L'insediamento si considera comunque "per la prima volta" qualora nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente non abbia svolto attività di impresa con un codice di attività riferito ai settori in argomento.

Nel caso di avvio di imprese costituite NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il soggetto che avvia un'impresa costituita sotto forma di società di persone la sua quota nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al soggetto richiedente;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il soggetto deve risultare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il soggetto che avvia un'impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), lo stesso deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Il soggetto richiedente il premio deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità

- 1) Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l'attività nel settore forestale (codice ATECO A02) o nel settore dei servizi alla persona (codice ATECO Q88);
- 2) la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo;
- 3) al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l'attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) 1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi, secondo le indicazioni di decadenza di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario";
- 4) l'insediamento in imprese derivanti dal frazionamento di imprese preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
- 5) nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio;
- 6) la sottomisura si applica esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D). La nuova attività, in termini di unità operativa, deve essere localizzata in una zona rurale della Liguria. La localizzazione dell'unità operativa in una zona rurale della Liguria deve perdurare per tutto il periodo di vincolo;
- 7) al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di sviluppo, avente i seguenti contenuti minimi:
 - la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
 - le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
 - il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell'attività avviata;
 - il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
 - le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviata;
 - l'incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.

Ai fini di ausilio all'utenza interessata all'avvio di attività nel settore forestale, la Regione potrà rendere disponibile uno schema di piano aziendale di sviluppo utilizzabile allo scopo. L'attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data medesima della concessione dell'aiuto;

- 8) alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7) l'attività deve impiegare in modo stabile e duraturo, e per tutta la durata del vincolo decennale, almeno una nuova unità lavorativa;
- 9) relativamente al settore forestale, l'attività deve raggiungere, alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7), un fatturato annuo pari ad almeno 25.000

Euro derivante da attività selvicolturali che deve essere mantenuto, salvo motivazioni eccezionali, per tutto il periodo di vincolo decennale;

- 10) relativamente al settore dei servizi alla persona il beneficiario deve risultare, alla conclusione del piano aziendale di sviluppo, iscritto al registro regionale delle aziende agricole sociali previsto dall'art. 4 della legge regionale 21 novembre 2013 n. 36 per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) punti 4 e 7 della ridetta l.r. 36/2013, e svolgerle secondo le disposizioni di tale disciplina.

Criteria di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	0,5 punti per ogni anno in meno, a partire da 58	Fino a 20
2. Ricorso ai servizi di formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Laurea in scienze agrarie o forestali = 40 punti - Diploma di perito agrario o agrotecnico = 35 punti - Partecipazione a corsi per l'ottenimento della qualifica di operatore forestale o di operatore nel pertinente settore dei servizi alla persona = 35 punti - Partecipazione a corsi in materia attinente, di durata compresa tra 101 e 150 ore = 20 punti - Partecipazione a corsi in materia attinente, di durata compresa tra 51 e 100 ore = 10 punti 	Fino a 40 (punteggi cumulabili)
3. Numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti per ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente <i>full time</i>) creato.	Fino a 20
4. Rapporto fra costi e benefici	<p>In base al piano aziendale di sviluppo, si calcola il rapporto tra fabbisogno in termini di investimenti e posti di lavoro creati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 30.000 €/posto di lavoro = 20 punti - da 30.001 €/posto a 50.000 €/posto di lavoro = 15 punti - da 50.001 €/posto a 75.000 €/posto di lavoro = 10 punti - da 75.001 €/posto a 100.000 €/posto di lavoro = 5 punti 	Fino a 20

Punteggio minimo: **25 punti**. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del Piano aziendale di sviluppo a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Domande di sostegno

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di

predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo *barcode* generato dal sistema e dal protocollo di AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare in domanda, a pena di non istruibilità della stessa, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso in ordine di graduatoria. Tutte le domande di sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. A parità di punteggio prevarrà la domanda presentata dal beneficiario con minore età.

Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili per la singola fascia di apertura.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Le domande ammissibili, ma prive di copertura finanziaria per ogni singola fascia di apertura, sono dichiarate decadute. Esse tuttavia possono essere ripresentate ex-novo durante il periodo di apertura della fascia successiva, senza peraltro acquisire specifiche priorità.

Importo del sostegno

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione:

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il soggetto si insedia;
- del maggiore impegno organizzativo ed economico per l'avvio di nuove imprese forestali che necessitano di maggior tempo per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente :

- premio base = € 18.000,00;

maggiorazione per disagio socio-economico, pari a :

- € 4.000,00 per imprese che avviano le nuove attività in un comune di seconda fascia;
- € 6.000,00 per imprese che avviano le nuove attività in un comune di terza fascia;
- € 8.000,00 per imprese che avviano le nuove attività in un comune di quarta fascia

I comuni di prima fascia devono appartenere esclusivamente alle aree rurali intermedie (aree C) e alle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D); per le imprese che avviano le nuove attività in tali comuni di prima fascia non è prevista alcuna maggiorazione.

Nel caso di avvio di nuove imprese nel settore forestale i premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori € 8.000,00.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR e disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, secondo quanto meglio definito nel successivo paragrafo.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del premio e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di concessione valido.

Le domande di pagamento devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo *barcode* generato dal sistema e dal protocollo di AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione.

Le domande di pagamento devono essere obbligatoriamente corredate di tutta la documentazione richiesta con l'atto di ammissione al sostegno, pena la non ammissibilità delle stesse.

Le domande di pagamento possono riguardare la richiesta di pagamento:

- di un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;
- di un saldo, pari al 50% del premio, subordinato alla dimostrazione dell'attuazione corretta e completa del piano aziendale di sviluppo.

Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni e gli obblighi derivanti da normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Si impegna inoltre al rispetto degli impegni derivanti dal paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno come previsto da Regolamento UE 640/2014.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno con il conseguente recupero del sostegno eventualmente erogato.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale e restituzione del sostegno erogato, sono:

- consentire l'accesso in azienda degli incaricati dei controlli ed ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa all'avvio dell'attività e alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale o comunque necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- proseguire l'attività nel settore di riferimento, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi, così come disciplinato al paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Laddove il punteggio non venga rispettato, l'ente istruttore procederà alla riduzione del

contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (25 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020".

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.